



Soggetto promotore: **Gruppo Marseglia**

Soggetto proponente: **Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola** (componente agricola)

Soggetto proponente: **Energetica Salentina S.r.l.** (componente fotovoltaica)

IMPIANTO AGRIVOLTAICO

SITO NEI COMUNI DI NARDÒ, SALICE SALENTINO E VEGLIE
IN PROVINCIA DI LECCE

Valutazione di Impatto Ambientale

(artt. 23-24-25 del D.Lgs. 152/2006)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

(art. 17 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021)

Idea progettuale e coordinamento generale: **AG Advisory S.r.l.**

Paesaggio e supervisione generale: **CRETA S.r.l.**

Programma di ricerca "Paesaggi del Futuro", Responsabili scientifici: **Prof. Arch. Paolo Mellano, Prof.ssa Arch. Elena Vigliocco** (Politecnico di Torino)

Programma di ricerca "Ottimizzazione dell'agrivoltaico con oliveti a siepe: analisi numerico matematica", Responsabili scientifici: **PhD Cristiano Tamborrino** (Università degli Studi di Bari), **PhD Elisa Gatto** (Biologa ambientale)

Postproduzione: **Galante – Menichini Architetti per AG Advisory S.r.l.**

Supporto grafico: **Heriscapè Progetti S.r.l. STP per AG Advisory S.r.l.**

Progettisti:

Progetto agricolo: **Prof. Massimo Monteleone** (Università degli Studi di Foggia)

Dott. Agr. Barnaba Marinosci

Progetto impianto fotovoltaico: **Ing. Andrea D'Ovidio**

Progetto strutture: **Ing. Giovanni Errico**

Progetto opere di connessione: **Ing. Andrea D'Ovidio**

Contributi specialistici:

Acustica: **Ing. Massimo Rah**

Agronomia: **Dott. Agr. Barnaba Marinosci**

Approvvigionamento idrico: **Geol. Massimiliano Brandi**

Archeologia: **Dott.ssa Caterina Polito**

Clima e PMA: **Dott.ssa Elisa Gatto**

Fauna: **Dott. Giacomo Marzano**

Geologia: **Geol. Pietro Pepe**

Idraulica: **Ing. Luigi Fanelli**

Rilievi: **Studio Tafuro**

Risparmio idrico: **Netafim Italia S.r.l.**

Vegetazione e microclima: **Dott. Leonardo Beccarisi**

Cartella
VIA_2/

Identificatore:
0_PAGRVL00

Relazione sintetica

Descrizione Relazione descrittiva sintetica e dati quantitativi

Nome del file:
0_PAGRVL00.pdf

Tipologia
Relazione

Scala
-


Autori elaborato: Masserie Salentine srl Società Agricola
Energetica Salentina srl

Rev.	Data	Descrizione
00	18/03/24	Prima emissione
01		
02		

Spazio riservato agli Enti:



IL PARCO AGRIVOLTAICO “BORGO MONTERUGA”: UNO SPAZIO PER L’ENERGIA, IL CIBO, LA COLLETTIVITA’



RELAZIONE SINTETICA



marzo 2024

IL SOGGETTO PROMOTORE



I SOGGETTI PROPONENTI

 GIBBI		
---	---	---

Soggetto Proponente componente fotovoltaica

ENERGETICA SALENTINA S.R.L.	
<i>Indirizzo Sede legale</i>	CAP 30133 – Venezia, Isola della Giudecca 753/C
<i>Sede Amministrativa</i>	CAP 70043 - Monopoli (BA), Via Baione, 200
<i>Indirizzo PEC</i>	energeticasalentina@legalmail.it
<i>Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese</i>	04877200230
<i>Amministratore</i>	TAVERI CLAUDIO
<i>Amministratore</i>	GRECO MICHELE PIERO

Soggetto Proponente componente agricola

MASSERIE SALENTINE S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	
<i>Indirizzo Sede Legale</i>	CAP 73048 – Nardò (LE), Viale Walter R. Lotto 152
<i>Indirizzo PEC</i>	masseriesalentine@pec-mail.it
<i>Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese</i>	08269440015
<i>Presidente Consiglio Amministrazione</i>	TAVERI CLAUDIO
<i>Amministratore Delegato</i>	BUGLISI GAETANO

LA COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ

L'Agrivoltaico coniuga l'uso agricolo dei terreni con la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Fornisce soluzioni per la produzione di colture alimentari e, allo stesso tempo, la generazione di elettricità, in considerazione della protezione del suolo e del risparmio idrico.

È giunto il momento di connettere la comunità scientifica e promuovere lo scambio di conoscenza fra università e imprese, per far progredire i sistemi e la tecnologia.



**Politecnico
di Torino**

LISTA DI CONTROLLO PER LA VIA PNIEC PROGETTI FOTOVOLTAICI E AGRIVOLTAICI (ART. 23 D. LGS. 152/2006)**CHECK-LIST progetti fotovoltaici e agrivoltaici***(p.to 2 alinea 7 dell'All II alla parte II del D.Lgs. 152/2006)*

Da compilare a cura del proponente con i dati presenti nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e nelle relazioni specialistiche indicando il relativo riferimento (paragrafo e n° pagina).

Dato	Valore	Riferimento al SIA o Relazione specialistica (par., pag.)
Cronoprogramma [mesi]	20	2_PAGRVLTR14 - Cronoprogramma
Superficie catastale nella disponibilità dei Soggetti Proponenti [m ²]	5.878.292	SIA - pag. 26
Superficie effettivamente utilizzata impianto agrivoltaico [m ²]	4.157.222	SIA - pag. 26
Potenza [MWp]	291,33	SIA - pag. 26
Area coltivata [m ²]	3.795.147	SIA - pag. 26
Area moduli Fotovoltaici - Proiezione a terra [m ²]	1.144.760	SIA - pag. 26
Superficie captante moduli Fotovoltaici [m ²]	1.311.556	SIA - pag. 26
Pannelli Fotovoltaici [n]	485.548	SIA - pag. 26
Potenza di picco dei pannelli fotovoltaici per [kWm ²]	222	SIA - pag. 121
Perdita di performance [%] dopo 30 anni	12,60%	2_PAGRVLTR04 - Relazione progetto fotovoltaico - pag. 17
Inverter [n]	67	SIA - pag. 26
Area viabilità interna [m ²]	268.452	SIA - pag. 26
Cabina di campo [n]	67	SIA - pag. 26
Area Fascia di mitigazione [m ²]	242.342	SIA - pag. 26
Arnie [n]	60	2_PAGRVLTR01 - Relazione progetto agricolo - pag. 6
Pascolo [n di capi]	-	-
Area a verde [m ²]	678.589	8_PROGCOMP01 - Progetto di ripristino ecologico
Lunghezza Cavidotto di collegamento tra impianto e SSE [m]	11.413	SIA - pag. 26
Indice di occupazione = area Pannelli /area a disposizione [%]	31,55%	SIA - pag. 26
Risorse umane impiegate in fase di scouting e progettazione [n]	50	SIA - pag. 117
Risorse umane impiegate in fase di cantiere [n]	200	SIA - pag. 117
Risorse umane impiegate in fase di esercizio componente fotovoltaica [n]	10	SIA - pag. 117
Risorse umane impiegate in fase di esercizio componente agricola [n]	50	SIA - pag. 117
Strati informativi in formato SHP relativi a: area di impianto, aree di cantiere, recinzione, sottostazione elettrica (utente e gestore), percorso dei cavidotti (distinti fra BT, MT e AT compresi quelli interni all'impianto), viabilità interna, opere di mitigazione e/o compensazione, siepe perimetrale, disposizione dei pannelli, cabine con inverter, cabine di smistamento, sistema di accumulo, linea di illuminazione, pali di illuminazione e sorveglianza, aree di cantiere, aree coltivate		Presenti
Potenza impianto idrogeno [MW]	-	-
Elettrolizzatori [n]	-	-
Storage per impianto idrogeno [MW]	-	-
Serbatoi di stoccaggio [m ³]	-	-
Storage per impianto agrivoltaico [MW]	50	SIA - pag. 124

INDICE

CHECK-LIST progetti fotovoltaici e agrivoltaici	PAG. 3
1. – LA PROPOSTA	PAG. 5
1.1 – Il titolo della Proposta	pag. 5
1.2 – Gli obiettivi della Proposta	pag. 5
1.3 - L’intervento proposto	pag. 6
1.4 - Le peculiarità della Proposta	pag. 7
1.5 – Il Progetto: le sue componenti sinergiche	pag. 8
1.6 - Le caratteristiche della componente agricola	pag. 9
1.7 - Le caratteristiche della componente fotovoltaica	pag. 9
1.8 - Analisi di coerenza con il principio DNSH	pag. 10
1.9 - Analisi di coerenza con i Criteri Ambientali Minimi (CAM)	pag. 11
1.10 - Gli scenari temporali ed evolutivi del progetto di rigenerazione olivicola	pag. 12
2 - IL PARCO AGRIVOLTAICO: DATI QUANTITATIVI	PAG. 13
2.1 - Le principali colture	pag. 15
2.2 – Tabella sintetica	pag. 15
2.3 - Emissioni nocive evitate in atmosfera e combustibili fossili risparmiati	pag. 15
2.4 – Ricadute socio-occupazionali	pag. 16
3. - LE MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE PROPOSTE	PAG. 17
3.1 – La disciplina sulle misure di compensazione della Regione Puglia	pag. 18
3.2 - Il Progetto di Legge n. 1013/2024 della Regione Puglia in materia di compensazioni Ambientali	pag. 20
3.3 - La tipologia delle misure di compensazione proposte in coerenza con il PPTR e con l’art. 41 Progetto di Legge n. 1013 della Regione Puglia	pag. 20
4. – L’ATUALE NORMATIVA STATALE SULLE AREE IDONEE	PAG. 22
4.1 - Le modifiche apportate al D.Lgs. n. 199/2021 dal D.L. n. 13/2023	pag. 22
4.2 - Le recentissime ed ulteriori semplificazioni per gli impianti localizzati in aree idonee	pag. 23
4.3 – La verifica dell’ubicazione del Progetto in aree idonee	pag. 25
5. - LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI AGRIVOLTAICO DEL TAR PUGLIA CONFERMATA IN TOTO DAL CONSIGLIO DI STATO	PAG. 26
ALLEGATI	
1 – Dati quantitativi Parco Agrivoltaico “Borgo Monteruga”;	
2. - Atti di conferenza_Agrivoltaics2024.	

1. – LA PROPOSTA

Progetto di un Parco Agrivoltaico, da realizzarsi nei comuni di Nardò, Salice Salentino e Veglie in provincia di Lecce, volto alla realizzazione e messa in esercizio di un nuovo impianto agrivoltaico della potenza nominale 249,00 MWac e potenza di picco di 291,33 MWp, uno storage da 50 MW, e relative opere di connessione costituite da un cavidotto a 380 kV interrato su strada, che collega l'impianto alla sottostazione sita nel comune di Erchie in provincia di Brindisi.

1.1 – Il titolo della Proposta

Paesaggi del futuro

Il Parco Agrivoltaico “Borgo Monteruga”:

UNO SPAZIO PER L'ENERGIA, IL CIBO, LA COLETTIVITA'

1.2 – Gli obiettivi della Proposta

Il progetto consiste nella realizzazione di un intervento volto a dimostrare nuove modalità di rigenerazione sostenibile dell'agricoltura dei territori colpiti dal complesso del disseccamento rapido dell'olivo, probabilmente la peggior emergenza fitosanitaria al mondo, causata dal batterio *Xylella fastidiosa* ssp. *pauca*. Si tratta della progettazione e realizzazione di un “Parco Agrivoltaico”, uno spazio in cui la funzione di generazione energetica da fotovoltaico e quella agricola (integrate in maniera sinergica nell'approccio agrivoltaico) convivono con la fruizione di tale spazio da parte dei cittadini e favoriscono attività ricreative e comunitarie.

La proposta nasce dalla necessità congiunta di ricostruire l'attività agricola nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa* e di attivare una strategia agro-industriale incentrata sulle “*green technologies*” per supportare il perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica.

Infatti, da un lato, vi sono gli ambiziosi obiettivi che, su scala europea e nazionale, impongono una drastica accelerazione della potenza installata con gli impianti a tecnologia fotovoltaica (considerata preminente nello scenario rappresentato dalle diverse fonti rinnovabili), dall'altro occorre garantire la ripresa della coltivazione dell'olivo, nei territori colpiti dal batterio, per quantità e qualità, che sappia reggere un confronto globalizzato sempre più competitivo, e che necessita di un incessante flusso d'innovazione tecnologica per potervi far fronte in modo efficace.

L'agrivoltaico, in questa chiave interpretativa, diviene un “volano” di sviluppo che agevola la “permeabilità” del sistema agricolo ad innovazioni che attengono al processo produttivo (automazione delle operazioni colturali, sistemi di supporto alle decisioni, impiego di sensoristica e big data, tecnologie ICT e IoT (*Internet of Things*), *precision farming*, ecc.) e che, al contempo, può costituire un'importante integrazione al reddito agricolo che, in tal modo, viene ad avvantaggiarsi di un effetto assai provvido di stabilizzazione a fronte delle scarse risorse finanziarie messe a disposizione dalla politica, chiaramente insufficienti a finanziare le attività per il conseguimento dell'obiettivo di rigenerazione agricola nel Salento.

L'obiettivo generale del progetto, stante la necessità di dimostrare le potenzialità offerte da questo approccio ancora innovativo e poco applicato, è di sperimentare le possibili integrazioni virtuose (tipologia delle colture e tipologie/*patterns* di impianti fotovoltaici) e definire approcci e modelli per

la creazione e replicabilità di “parchi agrivoltaici”, in cui la funzione energetica e agricola e la dimensione sociale (collettività) trovino una forma efficace e ripetibile.

Questo approccio tiene conto anche della nuova necessità di spazi aperti destinati alle comunità, esigenza ereditata dalle misure di distanziamento correlate all'emergenza sanitaria COVID-19. In particolare, si fa riferimento al fatto che il crescente utilizzo dello spazio pubblico aperto nel perimetro urbano, per sostenere le attività commerciali, di fatto “spinge” verso l'esterno della città altre funzioni, quali ad esempio quelle ricreative o necessarie per il benessere e la coesione sociale, in cui la comunità sia formata non da consumatori, ma da cittadini.

Le aree agricole infette e attualmente non produttive, dell'estensione di 587,83 ettari, di proprietà della società Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola, su cui insiste il Villaggio Monteruga, colpite da *Xylella fastidiosa*, risultano, quindi, candidate a sperimentare sinergie tra diverse funzioni: quella agricola, quella di generazione energetica, e quelle delle comunità.

In riferimento al fotovoltaico, il processo di transizione energetica, che necessariamente comporta un percorso di trasformazione del paesaggio per l'introduzione di nuovi apparati tecnologici, deve essere opportunamente costruito mediante un approccio complesso che integri la tutela del paesaggio con la conservazione delle colture agricole, la generazione di energia da fotovoltaico e gli aspetti culturali del paesaggio stesso. L'impiego del fotovoltaico, per sua natura modulare e versatile in termine di *design*, offre la grande opportunità di favorire nuovi modelli impiantistici e approcci innovativi, in cui diverse istanze possono fondersi in un progetto efficace dal punto di vista ecologico. La risorsa “suolo” è particolarmente preziosa in un contesto, quello nazionale, in cui il consumo di suolo continua a crescere, nonostante gli obiettivi europei prevedano l'azzeramento del consumo di suolo netto. Inoltre, il concetto di “distanziamento” introdotto dalla pandemia COVID-19 comporta delle implicazioni che hanno delle conseguenze (dirette ed indirette) sull'uso dello spazio pubblico all'interno delle città. In particolare, la necessità di destinare degli spazi aperti all'interno dei confini urbani alle attività commerciali genera, lo si ribadisce, una spinta verso l'esterno della città di altre attività, soprattutto quelle ricreative, non direttamente legate al “consumo” di qualcosa.

In questo nuovo contesto, appare importante sperimentare nuovi modelli in cui le fonti rinnovabili, ed il fotovoltaico in particolare, possano essere utilizzate nella configurazione di nuove aree a servizio dei cittadini, in cui la generazione energetica, la rigenerazione dell'uso agricolo del suolo, e la fruizione da parte delle comunità, possano trovare una forma che rispetti anche le caratteristiche del paesaggio. Infine, l'approccio proposto consente anche di promuovere le comunità energetiche locali, quali garanti di multifunzionalità e di sostenibilità ecologica e culturale di nuovi impianti ed anche il coinvolgimento di reti esistenti per patto di ferro agricoltura sostenibile-energia rinnovabile.

1.3 - L'intervento proposto

Il Progetto del Parco Agrivoltaico “Borgo Monteruga” è volto alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico, che vede combinarsi la coltivazione di 959.011 mq (95,90 ha) di aree ad esclusiva conduzione a seminativo e la messa a dimora di n. 110.481 piante appartenenti alla *cultivar* resistente FS-17 e di 1.491 piante appartenenti alla *cultivar* tollerante Leccino, con la produzione annua di 556.781.214 kWh energia, grazie a un impianto fotovoltaico elevato da terra della potenza nominale 249,00 MWac e con potenza di picco di 291,33 MWp (con moduli fotovoltaici bifacciali da 600 W), ed uno storage da 50 MW, e relative opere di connessione costituite da un cavidotto a 380kV interrato su strada, che collega l'impianto alla sottostazione sita nel comune di Erchie in provincia di Brindisi (d'ora in avanti, *breviter*, il “**Progetto**”).

1.4 - Le peculiarità della Proposta

Il Progetto:

- è **localizzato**:
 - in **area agricola non produttiva infetta dalla *Xylella* ove sono assenti colture di pregio e non intercetta vincoli paesaggistici o archeologici**;
 - in **aree classificate idonee** dalla Regione Puglia (R.R. 31 dicembre 2010) e, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lett. *c-quater*), del D.Lgs. n. 199/2021;
 - all'**esterno di aree sensibili o vulnerabili** comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera *f*) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- è **coerente**:
 - con il **principio "Do No Significant Harm" (DNSH)**;
 - con i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**;
- **coniuga**, in linea con la normativa di riferimento, la giurisprudenza amministrativa e le più recenti tendenze regolamentari (D.M. 10.9.2010, PNRR: Sviluppo agro-voltaico (M2-C2-I.1.1), D.L. n. 76/2020, D.L. n. 77/2021, articolo 65, commi *1-quater* e *1-quinquies*, del D.L. n. 1/2012, D.L. n. 181/2023, D.G.R. n. 400 del 15.3.2021, D.G.R. n. 556 del 20.4.2022, Sentenze nn. 248/2022 e 586/2022 del TAR Lecce, Sentenza n. 568/2022 del TAR Bari, Sentenze del Consiglio di Stato nn. 8029/2023, 8090/2023, 8235/2023, 8258/2023, 8260/2023, 8261/2023, 8262/2023, 8262/2023, 8263/2023), **l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l'attività agricola**;
- è **caratterizzato da imponenti misure di mitigazione** (tali da costituire un corridoio ecologico coerente con il contesto paesaggistico) e da **significative opere di ottimizzazione** (consistenti nel ripristino della componente ecologica e di paesaggio e nella sistemazione idraulica dell'intera area); tali opere avranno anche uno scopo produttivo, in quanto sia al servizio dell'apiario, sia al servizio della componente agricola come zone di riproduzione degli insetti utili;
- **prevede innovative misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale** (consistenti nel recupero di vecchi fabbricati rurali in stato di abbandono e degrado e nel ripristino ecologico di aree in stato di abbandono), a norma del D.M. 10/09/2010, Allegato 2, della D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), della L.R. n. 34/2019, della L.R. n. 28/2022 e della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4041/2014.

1.5 – Il Progetto: le sue componenti sinergiche

Due sono quindi le componenti in gioco che caratterizzano il progetto agrivoltaico, che complessivamente, consiste in:

- a) **La componente agricola:** si prefigura come una consociazione tra la coltura arborea dell'olivo ed un variegato ventaglio di essenze foraggere e officinali a rotazione ad elevato grado di meccanizzazione. È prevista la piantumazione di n. 110.481 piante appartenenti alla cultivar resistente FS-17 e di 1.491 e piante appartenenti alla cultivar tollerante Leccino, tutte irrigate con sistema di sub-irrigazione. Nella configurazione di agrivoltaico di base, la componente di colture erbacee (i) foraggere si estenderà su un'area di 1.384.730 mq (138,47 ha), (ii) officinali si estenderà su un'area di 1.288.886 mq (128,89 ha), mentre la zona rifugio si estenderà su un'area di 888.596 mq (88,86 ha). Nella configurazione di agrivoltaico avanzato, la componente di colture erbacee (i) foraggere si estenderà su un'area di 1.998.224 mq (199,82 ha), mentre per le (ii) officinali si estenderà su un'area di 1.563.988 mq (156,40 ha) e comprenderà anche l'attività di allevamento apistico con la costituzione di un vero e proprio apiario di 60 arnie, le cui api potranno visitare le aree oggetto di mitigazione, ottimizzazione e compensazione, nonché le colture officinali stesse.

I Soggetti Proponenti si riservano, ovviamente, la facoltà di valutare in futuro sia l'eventuale sostituzione della coltivazione dell'olivo con altre coltivazioni sia lo svolgimento dell'attività agricola anche sotto i moduli fotovoltaici (agrivoltaico avanzato), al fine di poter garantire, sempre ed in ogni momento, la sostenibilità economica dell'intervento, in relazione alla coltivazione delle superfici agricole sia tra le file dei moduli fotovoltaici sia al di sotto di essi;

- b) **La componente fotovoltaica:** a supporto e integrazione della produzione agricola, che a questa si alterna sul terreno agricolo, della potenza nominale 249,00 MWac e con potenza di picco di 291,33 MWp (con moduli fotovoltaici bifacciali da 600 W), ottenuta dall'impiego di n. 485.548 moduli fotovoltaici bifacciali (Longi LR7-72HGD 585~620 W) da installare su strutture metalliche ad inseguimento di rollio (Est- Ovest) infisse a terra, costituite da inseguitori monoassiali disposti secondo l'asse nord-sud con un interasse di 9 m (distanza ottimale per le colture erbacee foraggere ed officinali) e 12 m (distanza ottimale all'alternanza con la coltura olivo), per una estensione complessiva dell'area idonea pari a 4.157.222,25 mq (415,72 ha).

La definizione della potenza effettiva dei moduli e il numero di moduli per ciascuna classe di potenza sarà confermata in fase d'ordine dei materiali:

	<i>MWac</i>	Potenza disponibile in immissione impianto fotovoltaico, come da STMG Terna codice pratica 202200853 del 24/11/2023.
	249,00	
<i>N. Moduli Tot.</i>	<i>W Modulo</i>	<i>MWp</i>
485.548	600	291,33
485.548	620	301,04
485.548	670	325,32
485.548	710	344,74

Tale potenza è riferita all'impianto di produzione, non al punto di connessione, ed è definita come la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del singolo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto.

Completano l'impianto fotovoltaico uno storage da 50 MW e un cavidotto interrato di circa 11,41 km di lunghezza da realizzarsi prevalentemente su strada e la Stazione di utenza SU di nuova costruzione, connessi all'ampliamento della Stazione Elettrica RTN denominata "ERCHIE" nel comune di Erchie (BR).

1.6 - Le caratteristiche della componente agricola

COMPONENTE 1_ PROGETTO AGRICOLO			
		<i>mq</i>	
(A) AREE NELLA DISPONIBILITA' DEI PROPONENTI		5.875.112,00	
(B) Estensione area impianto agrivoltaico aree idonee, art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021:		4.157.222,25	
(B1) Estensione componente agricola impianto agrivoltaico base		2.939.792,11	
(B2) Estensione componente agricola impianto agrivoltaico avanzato		3.998.783,50	
(C) Aree di esclusiva produzione agricola nelle aree non dichiarate idonee, art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021		609.614,85	
(D) LE PRINCIPALI COLTURE:		<i>FS-17 [n.]</i>	<i>Leccino [n.]</i>
(D1) AREE IMPIANTO AGRIVOLTAICO	4.157.222,25		
Numero piante di ulivi messi a dimora alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico		84.689	
(D2) AREE NON DICHIARATE IDONEE	609.614,85		
Numero piante di ulivi messi a dimora alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico		16.658	
(D3) AREE NON IDONEE	751.346,21		
Numero piante di ulivi messi a dimora alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico		9.134	1.491
Totale piante di ulivi messi a dimora alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico	5.518.183,31	110.481	1.491
(D4) AREE IMPIANTO AGRIVOLTAICO			
Numero piante di ulivi messi a dimora dopo la dismissione della componente fotovoltaica	4.157.222,25	87.423	
(E) Riepilogo:			
a) Numero totale di piante di ulivi messi a dimora alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico		110.481	1.491
b) Numero totale di piante di ulivi messi a dimora dopo la dismissione della componente fotovoltaica		87.423	-
TOTALE		197.904	1.491
(F) AREE IMPIANTO AGRIVOLTAICO			
a) Aree a seminativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico	959.011,00		
b) Aree a seminativo dopo la dismissione della componente fotovoltaica dell'impianto agrivoltaico	964.829,00		
(G) AREE NON IDONEE			
Aree a seminativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico	6.743,00		

1.7 - Le caratteristiche della componente fotovoltaica

COMPONENTE 2_ PROGETTO FOTOVOLTAICO				
		<i>mq</i>		
(A) AREE NELLA DISPONIBILITA' DEI PROPONENTI		5.875.112,00		
(B) Estensione area impianto agrivoltaico aree idonee, art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021:		4.157.222,25		
(B1) Estensione componente fotovoltaica impianto agrivoltaico base:		1.156.100,37		
a) Superfici Totali moduli (area agricola inutilizzabile)		1.144.759,82		
b) Superfici Totali copertura cabine		2.412,00		
c) Superfici Totali aree SSE		8.928,55		
(B2) Estensione componente fotovoltaica impianto agrivoltaico avanzato:		97.108,98		
a) Superfici Totali moduli (area agricola inutilizzabile)		85.768,43		
b) Superfici Totali copertura cabine		2.412,00		
c) Superfici Totali aree SSE		8.928,55		
(C) Superficie captante moduli fotovoltaici		1.277.606,91		
		<i>MW</i>		
Potenza potenza in immissione		249,00		
Sistema di accumulo con potenza nominale		50,00		
Potenza nominale:				
Potenza singolo modulo	Variabile	600W	620W	670W
Potenza Totali	Variabile	291,33	301,04	325,32
			344,74	
Energia prodotta:		<i>MWh</i>		
Energia Prodotta ogni anno		556.781.214,00		
Energia Prodotta in 25 anni		11.387.185.255,00		
Dati impianto:		<i>N°</i>		
N° Tracker 2x28		8.237,00		
N° Moduli per ogni tracker 2x28		56,00		
N° Tracker 2x14		867,00		
N° Moduli per ogni tracker 2x14		28,00		
N° Moduli totali		485.548,00		
N° Power skid		67,00		

1.8 - Analisi di coerenza con il principio DNSH

Il concetto di “Do No Significant Harm” (DNSH) rappresenta un pilastro fondamentale nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della finanza verde, sottolineando l’importanza di intraprendere azioni che non arrechino un danno significativo all’ambiente. L’applicazione dei principi DNSH ai progetti agrivoltaici è essenziale per assicurare che tali iniziative non solo contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla promozione di una transizione energetica sostenibile, ma lo facciano in modo tale da preservare l’integrità e la salute degli ecosistemi e delle comunità che ne sono influenzate.

L’analisi di coerenza con i principi DNSH si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di valutare e garantire che tutte le componenti e le operazioni del progetto rispettino criteri rigorosi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

I principi DNSH si articolano in sei ambiti fondamentali: **mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, protezione dell’acqua e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento, e protezione degli ecosistemi e della biodiversità.**

Il progetto agrivoltaico, che combina la produzione di energia rinnovabile attraverso il fotovoltaico con pratiche agricole sostenibili, si presenta come un’opportunità unica per allinearsi ai principi DNSH. Attraverso la minimizzazione dell’impatto ambientale, la promozione della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse idriche e l’ottimizzazione dell’uso del suolo, il progetto può dimostrare un significativo allineamento con questi principi.

L’adozione dei principi DNSH nel contesto di un progetto agrivoltaico non è solamente una questione di conformità normativa, ma rappresenta un impegno verso una visione di sostenibilità integrata, dove progresso tecnologico, benessere ambientale e sviluppo economico locale si fondono in un unico obiettivo comune.

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione?	Sì	
	2	I pannelli fotovoltaici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti dal GSE?	No	
	3	E’ stata condotta un’analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell’appendice 1 della Guida Operativa, per impianti di potenza superiore a 1 MW?	Sì	
	4	Sono stati rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE ?	Sì	
	5	Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento fito-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell’IUCN?	Sì	
	6	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...) , è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti?	Non applicabile	
	7	Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	Sì	
Ex-post	8	Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?		
	9	Per gli impianti oltre i 20kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all’Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI?		
	10	Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate ?		
	11	Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate?		

Tabella 2: Checklist DNSH per la produzione di elettricità da pannelli solari

1.9 - Analisi di coerenza con i Criteri Ambientali Minimi

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono strumenti normativi adottati da enti pubblici per promuovere pratiche di acquisto sostenibili e responsabili. Si basano su specifiche tecniche e ambientali che i prodotti, servizi e lavori devono soddisfare al fine di **ridurre l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita**. I CAM si inseriscono nel più ampio contesto delle politiche di green procurement (acquisti verdi) e di sostenibilità ambientale, mirando a stimolare il mercato verso soluzioni innovative e a minore impatto ecologico.

Sebbene non esista un insieme specifico di CAM esclusivamente dedicato ai progetti agrivoltaici, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili possono abbracciare diverse categorie, riflettendo l'integrazione tra la produzione di energia rinnovabile e le pratiche agricole sostenibili:

– **Energia Rinnovabile:**

- Efficienza energetica: progettazione di sistemi fotovoltaici per massimizzare la produzione energetica con il minimo impatto ambientale. **COERENTE**.
- Sostenibilità dei materiali: selezione di materiali per i pannelli solari e le strutture di supporto a basso impatto ambientale. **COERENTE**.

– **Edilizia e Costruzioni:**

- Gestione sostenibile del cantiere: riduzione dei rifiuti di cantiere, riciclaggio dei materiali e minimizzazione dell'impatto ambientale durante la fase di costruzione. **COERENTE**.
- Riutilizzo e riciclaggio: promozione del riutilizzo e del riciclaggio dei materiali al termine della vita utile dell'impianto. **COERENTE**.

– **Agricoltura:**

- Uso efficiente delle risorse: ottimizzazione dell'uso dell'acqua e dei nutrienti. **COERENTE**.
- Biodiversità: protezione e potenziamento della biodiversità attraverso la selezione di colture compatibili e la creazione di habitat per la fauna selvatica. **COERENTE**.

– **Acquisti Verdi (*Green Public Procurement*)**

- Sostenibilità nella filiera: Preferenza per prodotti e servizi che rispettano standard ambientali elevati lungo tutta la filiera produttiva. **COERENTE**.

– **Gestione dei Rifiuti**

- Minimizzazione dei rifiuti: strategie per la riduzione dei rifiuti generati dal progetto e per il loro riciclaggio o smaltimento responsabile. **COERENTE**.

– **Ecosistema e Suolo**

- Conservazione del suolo: misure per prevenire l'erosione e per mantenere o migliorare la fertilità del suolo sotto l'impianto fotovoltaico. **COERENTE**.

– **Verde pubblico**

- Scelta di specie autoctone di buona stabilità strutturale: aventi bassi costi di gestione, dotate di buona rusticità e resistenza a fattori di stress biotico ed abiotico, caratterizzate da adattabilità al cambiamento climatico. **COERENTE**.

1.10 - Gli scenari temporali ed evolutivi del progetto di rigenerazione olivicola



La **Figura 1** che segue, mostra una proiezione degli scenari temporali ed evolutivi del progetto di rigenerazione. La comprensione approfondita dell'evoluzione del sistema agricolo costituisce un requisito fondamentale per realizzare una gestione e un governo efficaci e sostenibili del sistema agrivoltaico. Pertanto, per la gestione del Parco si adotterà un approccio dinamico e adattivo, che tiene conto dei riscontri ottenuti attraverso il monitoraggio continuo e valuta le variazioni delle condizioni ambientali, sociali ed economiche nel tempo. Questa strategia permetterà di adeguare costantemente le pratiche di gestione alle necessità emergenti, garantendo così la resilienza e la sostenibilità a lungo termine del progetto.



Figura 1: Fasi temporali della rigenerazione ecologica e sostenibile post Xylella



2 - IL PARCO AGRIVOLTAICO: DATI QUANTITATIVI

Potenza impianto MWac		249,00
Potenza impianto MWp (modulo bifacciale da 600W)		291,33
Sistema di accumulo MW		50,00
Energia prodotta ogni anno kWh		556.781.214,00
Energia prodotta in 25 anni kWh		11.387.185.255,00
		<i>mq</i> <i>ha</i>
AREE NELLA DISPONIBILITA' DEI PROPONENTI (superficie catastale)		5.878.292,00 587,83
AREE IDONEE:		4.206.351,88 420,64
a) Aree idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-ter), D. Lgs. n. 199/2021		49.129,63 4,91
b) Aree idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021		4.157.222,25 415,72
AREE NON IDONEE:		751.346,21 75,13
a) Aree non idonee ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004		61.924,00 6,19
b) Aree non idonee identificate nel Regolamento Regionale n. 24/2010		689.422,21 68,94
AREE NON DICHIARATE IDONEE ex art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021 (c.d. "aree buffer" 500 metri)		609.614,85 60,96
AREE IMPIANTO AGRIVOLTAICO solo aree idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021	(S _{tot})	4.157.222,25 415,72
Superficie totale ingombro impianto agrivoltaico	(S _{pv})	1.311.556,43 131,16
IMPIANTO AGRIVOLTAICO BASE		
Estensione componente agricola impianto agrivoltaico base:	(A ₁)	2.939.792,11 293,98
Estensione componente fotovoltaica impianto agrivoltaico base:		1.156.100,37 115,61
a) Superfici Totali moduli (area agricola inutilizzabile)	(A _N)	1.144.759,82 114,48
b) Superfici Totali copertura cabine		2.412,00 0,24
c) Superfici Totali aree SSE		8.928,55 0,89
VERIFICA REQUISITO A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"		
A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione	$S_{\text{agricola}} \geq 0,7 * S_{\text{tot}}$	70,72%
A.2) LAOR massimo: rapporto tra la superficie totale di ingombro (S _{pv}) e la superficie totale occupata (Stot);	$LAOR \leq 40\%$	31,55%



IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO

Estensione componente agricola impianto agrivoltaico avanzato:	(A _P)	3.998.783,50	399,88
Estensione componente fotovoltaica impianto agrivoltaico avanzato:		97.108,98	9,71
a) Superfici Totali moduli (area agricola inutilizzabile)	(A _N)	85.768,43	8,58
b) Superfici Totali copertura cabine		2.412,00	0,24
c) Superfici Totali aree SSE		8.928,55	0,89
VERIFICA REQUISITO A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"			
A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione	$S_{\text{agricola}} \geq 0,7 * S_{\text{tot}}$	96,19%	
A.2) LAOR massimo: rapporto tra la superficie totale di ingombro (Spv) e la superficie totale occupata (Stot);	$LAOR \leq 40\%$	31,55%	



	mq	ha
Superficie captante moduli fotovoltaici	1.277.606,91	127,76
numero		
Numero pannelli fotovoltaici	485.548	
Numero SKID/inverter/cabina di campo	67	
mq		
Area di esclusiva produzione agricola nelle aree non dichiarate idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021	609.614,85	60,96
mq		
Opere di mitigazione:	242.341,79	24,23
Fascia da 5 metri	69.514,00	6,95
Fascia da 10 metri	27.299,08	2,73
Fascia da 15 metri	23.354,90	2,34
Fascia da 20 metri	131.107,02	13,11
Fascia lungo i canali della sistemazione idraulica	8.187,93	0,82
mq		
Opere di ottimizzazione:	180.796,80	18,08
Miglioramento strutturale della vegetazione forestale attualmente esistente	60.147,77	6,01
Realizzazione di un'area a gariga con specie officinali e mellifere, a supporto dall'attività apistica	23.735,43	2,37
Ripristino della prateria steppica, da gestire conseguentemente attraverso il pascolamento estensivo	68.801,12	6,88
Piantumazione di macchia arbustiva	28.112,48	2,81
mq		
Misure di compensazione ambientale:	678.588,83	67,86
Aree Villaggio Monteruga	61.924,00	6,19
Aree vincolo storico culturale	474.314,87	47,43
Aree tratturo Riposo Arneo	142.349,96	14,23
mq		
Area sistemazione idraulica	89.496,34	8,95
mq		
Area dedicata alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici dell'azienda agricola	1.154,24	0,12
Area stazione per la ricarica di auto elettriche	4.313,61	0,43
Superficie area storage	21.109,79	2,11
ml		
Lunghezza cavidotto di collegamento tra impianto e SSE	11.412,50	11,41

2.1 - Le principali colture

	mq	ha	FS-17 [n.]	Leccino [n.]
AREE IMPIANTO AGRIVOLTAICO , solo aree idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021	4.157.222,25	415,72	-	-
Numero piante di ulivi messi a dimora alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico	-	-	84.689	-
AREE NON DICHIARATE IDONEE , solo aree non dichiarate idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021	609.614,85	60,96	-	-
Numero piante di ulivi messi a dimora alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico	-	-	16.658	-
AREE NON IDONEE , aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e aree identificate nel R.R. n. 24/2010	751.346,21	75,13	-	-
Numero piante di ulivi messi a dimora alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico	-	-	9.134	1.491
Totale piante di ulivi messi a dimora alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico	5.518.183,31	551,82	110.481	1.491

AREE IMPIANTO AGRIVOLTAICO , solo aree idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021				
Numero piante di ulivi messi a dimora dopo la dismissione della componente fotovoltaica dell'impianto agrivoltaico	4.157.222,25	415,72	87.423	-

Riepilogo:				
a) Numero totale di piante di ulivi messi a dimora alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico			110.481	1.491
b) Numero totale di piante di ulivi messi a dimora dopo la dismissione della componente fotovoltaica dell'impianto agrivoltaico			87.423	-
TOTALE			197.904	1.491

	mq	ha
AREE IMPIANTO AGRIVOLTAICO , solo aree idonee ex art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021		
a) Aree a seminativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico	959.011,00	95,90
b) Aree a seminativo dopo la dismissione della componente fotovoltaica dell'impianto agrivoltaico	964.829,00	96,48
AREE NON IDONEE , aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e aree identificate nel R.R. n. 24/2010		
Aree a seminativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico	6.743,00	0,67

2.2 – Tabella sintetica

Superficie catastale nella disponibilità dei Soggetti Proponenti [mq]	5.878.292
Superficie totale area idonea, art. 20, comma 8, lett. c-ter) e c-quater), D. Lgs. n. 199/2021 [mq]	4.206.352
Superficie effettivamente utilizzata impianto agrivoltaico in area idonea, art. 20, comma 8, lett. c-quater), D. Lgs. n. 199/2021 [mq]	4.157.222
Potenza [MWp]	291,33
Storage per impianto agrivoltaico [MW]	50
Area coltivata [mq]	3.795.147
Area moduli Fotovoltaici - Proiezione a terra [mq]	1.144.760
Superficie captante moduli Fotovoltaici [mq]	1.311.556
Pannelli Fotovoltaici [n]	485.548
Inverter [n]	67
Area viabilità interna [mq]	268.452
Cabina di campo [n]	67
Area Fascia di mitigazione [mq]	242.342
Lunghezza Cavidotto di collegamento tra impianto e SSE [m]	11.413
Indice di occupazione = area Pannelli /area a disposizione [%]	31,55%
Nuovo impianto di alberi di ulivo (Oliveti Tipo Siepe) della varietà Favolosa Fs-17 [n]	110.481
Nuovo impianto di alberi di ulivo della varietà Leccino [n]	1.491
Nuovo impianto di alberi di ulivo (Oliveti Tipo Siepe) della varietà Favolosa Fs-17 dopo la dismissione dell'impianto [n]	87.423
Aree a seminativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico [mq]	959.011
Aree a seminativo dopo la dismissione dell'impianto agrivoltaico [mq]	964.829

2.3 - Emissioni nocive evitate in atmosfera e combustibili fossili risparmiati

EMISSIONI NOCIVE EVITATE IN ATMOSFERA E COMBUSTIBILI FOSSILI RISPARMIATI				
Risparmio di combustibile fossile	TEP			
	<i>(tonnellate equivalenti di petrolio)</i>			
Equivalenza fra una tonnellata equivalente di petrolio (TEP) e un MWh generato dall'impianto	0,19			
TEP risparmiate in un anno	104.118.087,02			
TEP risparmiate in 20 anni	11.387.185.255,00			
Emissioni evitate nell'atmosfera	<i>CO2</i>	<i>SO2</i>	<i>NOX</i>	<i>Polveri</i>
Emissioni evitate g/kWh	462,00	0,54	0,49	0,02
Emissioni evitate ogni anno kg	257.232.920,87	300.661,86	272.822,79	11.135,62
Emissioni evitate in 20 anni kg	5.260.879.587,81	6.149.080,04	5.579.720,77	227.743,71

2.4 – Ricadute socio-occupazionali

Le ricadute socio-occupazionali derivanti dalla realizzazione dell'impianto sono descritte nella tabella seguente:

FASE	VALORI DI OCCUPAZIONE	MAESTRANZE IMPIEGATE	DURATA
Scouting e progettazione	50 temporanei	Agronomi, topografo, ingegnere strutturista, ingegnere idraulico, ingegnere acustico, geologo, archeologo, progettista architettonico, progettista elettrico, disegnatore CAD, renderista, Project Manager, avvocati.	12 mesi
Cantiere	200 temporanei	Muratori, carpentieri, addetti alle macchine movimento terra, addetti montaggio strutture metalliche, addetti montaggio moduli, topografi, elettricisti, addetti alla sorveglianza, ufficio direzione lavori, geometri di cantiere, CSP, CSE, supervisori.	730 giorni
Gestione	10 addetti permanenti per la componente fotovoltaica; 50 addetti permanenti per la componente agricola.	Addetti alla sicurezza e al monitoraggio, lavaggio moduli, manutenzioni elettriche, manutenzioni opere civili, contadini per attività agricole varie.	Vita utile dell'Impianto Agrivoltaico

3. - LE MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE PROPOSTE

Il Ministero dello sviluppo economico, con le linee guida approvate dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 ("Linee Guida"), emanato ai sensi del comma 10 del richiamato art. 12, D.Lgs. 387/2013, ha stabilito che, per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni.

La Corte costituzionale ha chiarito che i regimi abilitativi degli impianti per la produzione di energia rinnovabile sono quindi adesso regolati da dette Linee Guida, in quanto trattasi di atti di normazione secondaria che costituiscono il completamento della normativa primaria. Pertanto, secondo la Corte costituzionale, esse rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede (sentenze n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012) ed hanno carattere vincolante (sentenza n. 106 del 2020).

Di conseguenza, dal 2010, non sono più stati possibili né accordi bilaterali direttamente tra l'ente locale e l'operatore economico, né misure compensative esclusivamente monetarie, essendo ammesse esclusivamente, in base alle Linee Guida, quelle a carattere non meramente patrimoniale e quindi almeno miste, vale a dire in parte specifiche ed in parte per equivalente, con il tetto massimo, per la parte patrimoniale, pari al tre per cento dei proventi, nonché convenute esclusivamente in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica (Corte costituzionale, sentenza n. 46 del 2021, punto 12 in diritto).

Pertanto, con le Linee Guida approvate con d.m. del 10 settembre 2010 ed entrate in vigore il successivo 3 ottobre 2010 **non sono più possibili accordi bilaterali direttamente tra Comune e operatore economico, né sono ammesse, lo si ribadisce, misure compensative esclusivamente monetarie.**

Sul piano procedimentale, le Linee Guida di tale decreto ministeriale hanno stabilito che eventuali misure di compensazione devono essere definite nell'ambito della Conferenza di Servizi, sentiti i Comuni interessati, i quali, pertanto, non possono concordarle autonomamente con gli operatori economici, ma devono farlo nel contesto procedimentale finalizzato all'emanazione del provvedimento di Autorizzazione Unica.

Inoltre, quanto ai presupposti e al contenuto delle misure di compensazione, le stesse Linee Guida hanno previsto – per quel che rileva maggiormente in questa sede – che *«a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente; b) le "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale" sono determinate in riferimento a "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale", con specifico riguardo alle opere in questione; c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; d) [...] le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale; e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati [...]».*

In pratica, le misure di compensazione comprendono tutti gli interventi rivolti a ridurre gli effetti deteriori dell'impatto di un'opera da realizzare sul contesto ambientale in cui è collocata e di esse la Corte costituzionale, con la sentenza n. 119 del 26 marzo 2010, ha fornito una chiara definizione, laddove ha affermato che **"La legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi**

per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo l'ordinamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 della direttiva 2001/77/CE). **Devono, invece, ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene "compensato" dall'impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente.**" (par. 2.2.).

Pertanto, le "misure di compensazione" si distinguono dalle "misure di mitigazione ambientale" o di "riequilibrio ambientale", poiché non strettamente collegate all'opera da realizzare, la quale resta immutata nella sua composizione e negli effetti che produce (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2014, n. 4041).

E' corretto, quindi, affermare che con le misure compensative si intende sostituire una risorsa ambientale che si assume essere deteriorata con una risorsa equivalente (in ciò consisterebbe la compensazione).

3.1 - La disciplina sulle misure di compensazione della Regione Puglia

Successivamente e in attuazione delle citate Linee Guida, la Regione Puglia, con Delibera della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084, ad oggetto: "**BUONE PRATICHE PER LA PRODUZIONE DI PAESAGGIO: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile**", ha affermato sul tema principi importanti, tra i quali quello secondo cui:

- "[...] La promozione della qualità del paesaggio e la valorizzazione dei patrimoni identitari della Puglia sono attuate dalla Regione attraverso la produzione sociale del paesaggio, complesso processo che vede interagire una molteplicità di attori pubblici e privati, sociali, economici e culturali, e attua i principi di partecipazione e sussidiarietà.
- La Regione riconosce e attiva la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori, pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi.
- Attraverso esperienze innovative di tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio agrario e degli ambienti più degradati della regione, è necessario far crescere nella comunità regionale una nuova idea di pianificazione paesaggistica; un'idea legata non soltanto al rispetto di regole e vincoli ma soprattutto alla promozione del valore culturale, sociale ed economico di buone pratiche di trasformazione, cura e manutenzione dei nostri ambienti di vita.
- Il piano energetico della regione prevede un notevole incremento della produzione di energie rinnovabili verso la riduzione della dipendenza energetica da fonti non rinnovabili e la riduzione di emissioni inquinanti, e che tuttavia a questi aspetti positivi si sommano elementi detrattori per il paesaggio fortemente pervasivi, in particolar modo quando gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile si collocano nel territorio agricolo ed in ambiti ad alto valore identitario e paesaggistico sottoposti a tutela paesaggistica e non".

Ed infine:

"[...] VISTO CHE:

Innumerevoli casi gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per i quali risultano avviate le procedure di Autorizzazione Unica Energetica, insistono direttamente e/o indirettamente su aree interessate da "Progetti Territoriali per il paesaggio regionale" e da "Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali" come definiti nello Scenario Strategico della "Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)", causando detrimento per la qualità del paesaggio e/o per la funzionalità degli ecosistemi e interferendo con gli obiettivi del Progetto di Paesaggio. [...]

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, redatto al fine della realizzazione di interventi e azioni indicate dai "Progetti Territoriali per il paesaggio regionale" e dai "Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali" dello Scenario Strategico contenuto nella "Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)", come misura di compensazione, nell'ambito della realizzazione di alcuni impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile; [...]

Di recente, la Regione Puglia, con la Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34, ad oggetto "Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia", all'art. 14, ha fissato i "**Criteria per la determinazione delle misure di compensazione:**

1. *Relativamente agli interventi disciplinati dal capo II¹, le misure compensative sono definite con il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'articolo 10, comma 2, ovvero, qualora previste, con il provvedimento di VIA o di non assoggettabilità a VIA e sono riconosciute in favore dei comuni nei cui territori sono realizzati gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare.*
2. *Le misure compensative hanno carattere non meramente patrimoniale e sono finalizzate a interventi di miglioramento ambientale, mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche, nonché di sensibilizzazione delle comunità locali sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione orientata all'economia circolare e della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. A tale scopo, possono essere destinate a:*
 - a) *contribuire all'efficientamento energetico di impianti e immobili comunali;*
 - b) *realizzare impianti pubblici di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o di accumulo;*
 - c) *contribuire all'acquisto di flotte autoveicoli a zero o basse emissioni in atmosfera;*
 - d) *realizzare punti per l'approvvigionamento di energia elettrica o idrogeno;*
 - e) *realizzare opere di mitigazione dell'impatto visivo degli impianti sul centro abitato;*

¹ CAPO II

Disposizioni in materia di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare.

- f) **valorizzare il patrimonio culturale e le componenti del paesaggio;**
- g) *realizzare strade o il loro rifacimento mediante l'utilizzo di asfalti ecologici;*
- h) *realizzare piste pedo-ciclabili;*
- i) *costituire comunità locali dell'energia”.*

3.2 - Il Progetto di Legge n. 1013/2024 della Regione Puglia in materia di compensazioni ambientali

In data 18 gennaio 2024 è stato licenziato favorevolmente la Proposta di Legge n. 1013/A, c.d. pacchetto “Omnibus”, esaminato in sede consultiva dalla VII Commissione consiliare.

Il provvedimento “**Disposizioni urgenti di riassetto dell'ordinamento regionale in materie varie**”, all'art. 41 stabilisce che:

Art. 41

Compensazioni ambientali

1. Le compensazioni ambientali delle province di Brindisi, Taranto, Lecce e Bari stabilite dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica), sono vincolate nella misura del 50 per cento alla ristrutturazione ambientale e paesaggistica delle aree colpite dalla Xylella fastidiosa.

3.3 - La tipologia delle misure di compensazione proposte in coerenza con il PPTR e con l'art. 41 Progetto di Legge n. 1013 della Regione Puglia

Il Soggetto Promotore, nell'ottica di coinvolgere sin dalle fasi iniziali della progettazione le maggiori professionalità e gli attori interessati sul territorio, potenziali “**Produttori di paesaggio**”, ha provveduto a:

- sottoscrivere un **Accordo Quadro di Collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (UniFG)**, con le seguenti finalità:

“[...] *1. Obiettivo generale del presente Accordo è ... la possibilità di elaborare programmi e progetti che, con riferimento al settore agricolo, possano efficacemente connettere e virtuosamente conciliare la produttività delle colture agrarie, la generazione e l'impiego di energia da fonte rinnovabile, la protezione dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse agro-ecologiche (acqua, suolo, atmosfera), favorendo lo sviluppo tecnologico delle imprese e l'implementazione di innovazioni di processo e di prodotto che favoriscano un significativo incremento del reddito proveniente dall'attività agricola interpretata in chiave multifunzionale.* [...]”;

- sottoscrivere un **Contratto di Ricerca con il Politecnico di Torino, per il tramite del Dipartimento di Architettura e Design**, con le seguenti finalità:

“[...] *l'esecuzione del programma di ricerca relativo alla redazione di un masterplan per la “Rigenerazione sostenibile dell'agricoltura e del paesaggio del borgo di Monteruga” (LE), con l'intento di ridare valore ad un luogo che, negli anni, ha perso la sua identità di comunità rurale, e che potrebbe riprendere vita, riavviando il vecchio frantoio con i suoi spazi, integrati con nuove*

attività per assecondare le esigenze del mercato, come ad esempio spazi espositivi dei prodotti locali, o aree didattiche, nonché un piccolo nucleo ricettivo per attività agrituristiche. [...]”.

La Relazione del PPTR dedica l'intero Capitolo 2 alla “**Produzione sociale del paesaggio**” e, in particolare, nel paragrafo inerente “**Il patto con i produttori del paesaggio**”, chiama in causa prioritariamente le aziende agrosilvopastorali che “*Costituiscono i principali produttori di paesaggio in spazi aperti*” e così continua: “*Occorre creare sinergie e convenienze (economiche, tecniche, socioculturali) per gli operatori al fine della valorizzazione paesaggistica degli spazi aperti, tenendo conto delle grandi trasformazioni che il paesaggio agrario è destinato a subire con la nuova PAC (disaccoppiamento e piani di sviluppo rurale, e il relativo spostamento di risorse sul settore agroenergetico); trasformazioni che è necessario valutare e indirizzare attraverso l'applicazione concreta del principio della multifunzionalità dell'agricoltura: in campo ecologico (corridoi, reti ecologiche), energetico (biomasse erbacee e legnose, residui delle lavorazioni, ecc.), infrastrutturale (muretti a secco, terrazzi, regimazione delle acque, sorgenti), fruitivo (percorribilità degli spazi agricoli, recupero di edifici e infrastrutture storiche a fini agrituristici e escursionistici), paesistico (mantenimento o ripristino della complessità delle trame agrarie), riqualificativo (riforestazione, orti urbani nelle periferie urbane). [...] Sono state inoltre considerate le possibilità di attivare incentivi per il recupero dell'edilizia rurale e delle strutture agrarie storiche per la valorizzazione fruitiva dei paesaggi rurali (agriturismo e turismo rurale)”.*

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, le misure di compensazione proposte interpretano puntualmente ed in totale coerenza sia le indicazioni del PPTR sia l'art. 41 del Progetto di Legge n. 1013 della Regione Puglia; infatti prevedono:

- **Il recupero e la rifunionalizzazione del Borgo Monteruga: coerenza con trasformazioni in campo fruitivo (percorribilità degli spazi agricoli, recupero di edifici e infrastrutture storiche);**
- **Ripristino della prateria steppica, da gestire conseguentemente attraverso il pascolamento estensivo (tratturo): coerenza con trasformazioni in campo ecologico (corridoi, reti ecologiche) e in campo riqualificativo (riforestazione).**

In alternativa alle misure compensative suddette i Comuni interessati dal progetto potranno optare, sempre in sede di Conferenza dei Servizi, per la costruzione di impianti fotovoltaici da realizzare sulla copertura di edifici comunali.

4. – L'ATUALE NORMATIVA STATALE SULLE AREE IDONEE

Il legislatore statale con l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 199/21, recante attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha espressamente stabilito che: *“Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. ...”*.

In particolare, ai sensi del successivo comma 8 lett. c-*quater*), si prevede che: *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: ... le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. ...”*.

Il successivo art. 22, comma 1, stabilisce alla lett. a) che: *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*; alla lett. b) che *“i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.”*.

È pertanto di tutta evidenza la volontà del legislatore statale di creare un comune quadro normativo di riferimento, nella consapevolezza che soltanto in tal modo la politica energetica – che pure rientra tra le materie di legislazione concorrente – potrà seguire un indirizzo coerente con i sopradescritti obiettivi comunitari di decarbonizzazione e di neutralità climatica.

4.1 - Le modifiche apportate al D.Lgs. n. 199/2021 dal D.L. n. 13/2023

L'articolo 47, comma 1, lettera *0a*), del D.L. n. 13 /2023, modifica l'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 prevedendo che l'individuazione definitiva delle aree idonee con leggi regionali, da operarsi sulla base dei criteri indicati dai decreti attuativi adottati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e le foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, debba tener conto delle aree già classificate come idonee in via transitoria dall'articolo 20, comma 8.

L'articolo 47, comma 1, alla lettera *a*), modifica l'articolo 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 che individua, per l'appunto, le aree da considerare idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione da parte delle Regioni.

Il successivo punto numero 2), modifica la disposizione che prevede siano da considerare idonee le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Il numero 2.1), invece, riduce il perimetro della fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela da sette a tre chilometri nel caso di impianti eolici e da mille a 500 metri nel caso di impianti fotovoltaici. Il punto numero 2.2, infine, precisa che resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura ad esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, prevista dall'articolo 12, comma 3-bis, nel testo modificato dal successivo comma 3, lett. b).

L'articolo 47, comma 1, lettera a-ter), introdotto nel corso dell'esame in commissione in sede referente, reca una modifica all'articolo 22 del D.Lgs. n. 199/2021, che disciplina le semplificazioni autorizzative applicabili alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee.

Tali semplificazioni, si ricorda, consistono nella riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione e nel carattere obbligatorio non vincolante del parere espresso dall'autorità competente in materia paesaggistica. L'articolo 22, comma 1, lettera a) prevede, inoltre, che, decorso inutilmente il termine per la sua espressione, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. La novella, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le medesime semplificazioni si applichino, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti.

L'articolo 47, comma 2 e il successivo comma 3, lettera b), come modificati nel corso dell'esame in commissione in sede referente, dettano nuove disposizioni in relazione alla partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. n. 387/2003.

In particolare, il comma 3, lettera b) prevede la partecipazione di detto Ministro solo in relazione a progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Impatto Ambientale).

Nel caso in cui il progetto sia localizzato in aree contermini a tali beni o comunque laddove il progetto sia sottoposto valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA), non è più prevista la partecipazione del Ministro della cultura.

4.2 - Le recentissime ed ulteriori semplificazioni per gli impianti localizzati in aree idonee

L'articolo 9, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con la legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2024), commi da 9-*quinquies* a 9-*undecies*, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, prevedono misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

Il comma 9-*novies* prevede espressamente che anche il concerto del Ministero della cultura che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA su progetti sottoposti all'esame della Commissione PNIEC-PNRR, nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, ha natura obbligatoria non vincolante e, decorso inutilmente il termine di venti giorni, il Ministero dell'ambiente provvede all'adozione della VIA.

Nello specifico.

Il comma 9-*novies* modifica l'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo del D.Lgs. n. 152, che prevede l'acquisizione del concerto del competente direttore generale del ministero della cultura da

parte del direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA sui progetti sottoposti alla Commissione PNIEC-PNRR, per fare espressamente salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 199/2021, in base al quale nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Il comma 9-undecies prevede che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica avvii il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

4.3 – La verifica dell'ubicazione del Progetto in aree idonee

ARCHEOLOGA DOTT.SSA CATERINA POLITO

Via Masserei, 94 – Nardò (LE)

cell.: +39 3479749792 e-mail: cpolito74@yahoo.com

C.F.: PLTCRN74S58D883P – P. IVA: P. IVA 04812580753

Iscrizione all'Elenco nazionale MiC per l'Archeologia preventiva n. 2617 – Archeologo I Fascia

Oggetto : Verifica distanze rispetto a Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n.42/2004) e dalla fascia di rispetto di Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico) in base a nuovo DL Semplificazioni Pnrr approvato il 16 febbraio 2023 in relazione a Progetto "Parco Agrivoltaico denominato "Borgo Monteruga" della potenza di picco di 291,33MWp (con moduli fotovoltaici bifacciali da 600W) e potenza nominale di 249MWac, ed uno storage da 50MW, da realizzarsi nei comuni di Nardò, Salice Salentino e Veglie in provincia di Lecce ed opere di connessione costituite da un cavidotto a 380kV interrato su strada pubblica, che collega l'impianto alla sottostazione sita nel comune di Erchie in provincia di Brindisi". Proponenti: Energetica Salentina Srl. (componente fotovoltaica) e Masserie Salentine srl. Società Agricola (componente agricola)

La sottoscritta dott.ssa Caterina Polito, Archeologo I fascia Elenco nazionale MiC per l'Archeologia preventiva n°2617, in seguito a richiesta pervenuta da parte della Società Energetica Salentina S.r.l. in data 22/02/2024 di verifica della distanza dell'impianto agrivoltaico in oggetto ricadente nell'area di proprietà di Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola rispetto a Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n.42/2004) e dalla fascia di rispetto di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico)

DICHIARA CHE

la verifica della distanza dell'impianto agrivoltaico in oggetto ricadente nell'area di proprietà di Masserie Salentine S.r.l. Società Agricola rispetto a Beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici (decreto legislativo n.42/2004) e dalla fascia di rispetto di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'articolo 136 del medesimo Codice (aree e immobili di notevole interesse pubblico) ha evidenziato che l'impianto agrivoltaico di Progetto risulta ubicato ad una distanza superiore a 500 metri dal seguente Bene culturale tutelato dalla normativa vigente e di conseguenza sottoposto a tutela:

❖ Borgo Monteruga sottoposto a vincolo architettonico con D.M. n°273 del 04/08/2023 e tutelato ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Borgo Monteruga è di proprietà della società Masserie Salentine srl. Società Agricola e rappresenta una misura di compensazione ambientale prevista nel Progetto in oggetto.


Ad una distanza di 100 metri dall'impianto agrivoltaico in oggetto si trova Riposo Arneo presente in PPR. UCP. Stratificazione insediativa. Rete tratturi e nel Quadro Assetto Tratturi della Puglia (Deliberazione Giunta Regionale n.819 del 2 maggio 2019 – BURP n.57 del 28 maggio 2019 – classe "b"), a tal proposito si ricorda infine che per Riposo Arneo in forza dell'art.6 comma 2 della L.R.4/2013 risulta non più sussistere il vincolo archeologico apposto con D. M. del 22/12/1983 e quindi risulta annullata la tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 come chiarito con nota prot.14790 del 01/12/2023 della Regione Puglia-Settore Demanio e Patrimonio in risposta alla nota di chiarimento sulla questione inviata dalla Soprintendenza ABAP BR-LE (nota prot.19578 del 04/12/2023).

In fede

Dott.ssa Caterina Polito



CATERINA
POLITO
26.02.2024
10:04:54
GMT+00:00


dott.ssa Caterina Polito
strada Masserei 94 73048 NARDÒ (LE)
P.IVA 04812580753
C.F. PLTCRN74S58D883P

5. - LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI AGRIVOLTAICO DEL TAR PUGLIA CONFERMATA IN TOTO DAL CONSIGLIO DI STATO

Con la sentenza n. 8029 del 2023, il Consiglio di Stato si è pronunciato, per la prima volta con sentenza di merito, sul tema del regime normativo da applicare ai progetti di installazione di impianti agrivoltaici.

La giurisprudenza amministrativa di primo grado, da quasi un anno, è granitica nel ritenere errata l'assimilazione dell'agrivoltaico al fotovoltaico e a tale indirizzo si è adattato anche il Supremo Consesso amministrativo nella sentenza in esame.

Nel caso di specie, infatti, i giudici di appello hanno confermato la sentenza di prime cure alla luce dell'attuale contesto normativo e fattuale.

Invero, da un lato, l'ontologica differenza tra fotovoltaico e agrivoltaico, dall'altro, la normativa nazionale ed europea in materia di energia e le recenti Linee Guida del 27 giugno 2022, hanno consolidato la necessità di trattare diversamente i due impianti.

Ciò, come evidenziato anche dalla giurisprudenza, è spesso difficile a fronte di vetusti Piani Paesaggistici Regionali e di forti lacune conoscitive: le innovazioni nel settore, invero, sono così veloci e repentine da superare in poco tempo il quadro normativo, rendendolo inadatto ad una efficace regolazione.

Fondamentale, è, pertanto, il ruolo delle amministrazioni in sede di conferenza di servizi che, per far fronte alle peculiarità dei diversi progetti, devono procedere ad una approfondita istruttoria evitando di applicare meccanicamente le norme previste per gli impianti fotovoltaici classici.

Infatti,

“Logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico”.

La sentenza in commento, nel solco della precedente giurisprudenza, ha correttamente posto l'accento sulle soluzioni per risolvere il vuoto normativo che spesso si crea a causa delle innovazioni nel campo della produzione di energie rinnovabili. Le intrinseche differenze e agrivoltaico, infatti, devono essere valorizzate alla luce degli indirizzi normativi, dei principi nazionali ed europei e dell'obbiettivo di massima diffusione delle fonti energetiche naturali.

Insomma, anche quando il quadro normativo non riesce a stare al passo con il contesto fattuale, le amministrazioni devono comunque tenere a mente le peculiarità dei diversi impianti e valutare l'autorizzabilità dei progetti guardando ai reali effetti degli stessi sull'ambiente, sempre bilanciando i vari interessi contrapposti.

In ultimo, è bene precisare che nel tempo il quadro normativo è stato implementato ed è sempre più chiara e netta la preferenza per l'agrivoltaico, unica soluzione che consente di produrre energia garantendo la sfruttabilità del territorio su cui insiste.

Di seguito i punti salienti della sentenza del Consiglio di Stato 8029/2023, seguita poi dalle sentenze nn. 8235/2023, 8260/2023, 8261/2023, 8262/2023, 8263/2023:

- ✓ **L'agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo "ibrido" di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. Ciò in quanto**

mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola.

- ✓ Obiettivo assolutamente prioritario del PNIEC è quello del passaggio a forme di energie *green*. Ciò sulla base della considerazione che la politica energetica è strettamente correlata all'azione volta a contrastare il noto fenomeno del riscaldamento globale (*global warming*).
- ✓ Lo Stato ha posto particolare attenzione all'agrivoltaico dedicando specifiche misure nel PNRR e prevedendo il diritto di accedere agli incentivi.
- ✓ Le linee guida del PPTR Puglia *linee guida* di cui all'elaborato 4.4.1 non sono idonee (in quanto risalenti) a contemplare una tipologia progettuale, quale quella oggetto di esame, di recente sviluppo e implementazione tecnica.
- ✓ La circostanza che un impianto non ricada in *area non idonea* comporta che non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all'interesse paesaggistico.
- ✓ In base alle linee guida in materia di agrivoltaico l'altezza minima da terra (210 cm.) non costituisce un pre-requisito per la qualificazione dell'impianto come agrivoltaico.
- ✓ La valutazione degli impatti cumulativi riguarda solo impianti esistenti e approvati, non anche gli impianti in *iter*.

ALLEGATI

- 1 – Dati quantitativi Parco Agrivoltaico “Borgo Monteruga”;
2. - Atti di conferenza_Agrivoltaics2024.

Monopoli (BA), li 21 marzo 2024

ENERGETICA SALENTINA S.R.L.

Claudio TAVERI

MASSERIE SALENTINE S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA

Claudio TAVERI
